Servizio di formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia che non hanno stipulato intese con lo Stato

II° Modulo

Ravenna 13 maggio 2017

Proff.: F. Alicino – L.S. Martucci

laurasabrina.martucci@uniba.it

alicino@lum.it

Diritti, eguaglianza e cittadinanza

- La libertà religiosa il seme dal quale sono nati tutti i diritti e le libertà fondamentali
- Perché la libertà religiosa?
- Una storia antica
- La libertà religiosa implica il pluralismo confessionale

Diritti, eguaglianza e cittadinanza

- Le confessioni collaborano con lo Stato
- Art. 7 (comma 2) Cost.
- Articolo 8 (commi 2-3) Cost.:

“Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

“I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Focus sulla
Legge 24 giugno 1929, n.1159

http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html

"Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato"

Focus sugli Statuti

A cosa servono

domanda di riconoscimento deve essere corredata dal testo dello statuto ai sensi dell'art. 10 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289

Focus sul riconoscimento

- Art. 20 Cost.

- Tutela antidiscriminatoria è estesa anche alle associazioni e istituzioni senza fine di culto, come ad esempio gli istituti buddhisti o la multiforme galassia del *New Age*, e addirittura a quelle con fine di professione e di propaganda dell'agnosticismo o dell'ateismo, **in quanto operanti comunque in materia religiosa**.
- Non di soli soli enti di culto, o ecclesiastici, vive il fenomeno sociale religioso, ma pure di semplici associazioni, non discriminabili rispetto ai primi quanto "alla costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività (art. 20 Cost.).

Focus sul riconosicmento

- Cons. Stato, sez. I, 7 giugno 1984:

- Riconoscimento può essere concesso non soltanto alle confessioni religiose in quanto tali, ma anche ad enti ed istituti che di quelle sono emanazione, caratterizzati da fini di culto (ma non necessariamente), come invece le confessioni religiose, comunità di fedeli con riti e pratiche cultuali.
- La circostanza che un'istituzione non svolga riti o li svolga in minima parte non vale a restringere il campo di applicabilità dell'art. 2 della legge n. 1159/1929.

Focus sul riconoscimento

- La Coreis (Comunità religiosa islamica italiana), la cui istanza di riconoscimento del 1998 come ente morale per il culto islamico in Italia ha ottenuto i pareri favorevoli del Ministero dell'Interno e del Consiglio di Stato (anche se non ancora il decreto di riconoscimento).

Focus sul riconoscimento

- La forma giuridica assunta dall'Ucoii (Unione comunità islamiche italiane), è quello della Onlus, che in effetti è più consentanea ad organizzazioni svolgenti attività di carattere culturale (oltre che assistenziale)
- Altre organizzazioni islamiche hanno adottato la forma dell'associazione non riconosciuta

Focus sulle intese

- Intese

A cosa servono

Il procedimento

Come sono state utilizzate

Lo stato dell’arte

Focus sulla
Legge 24 giugno 1929, n.1159

Art. 2:

“Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l’autorizzazione governativa per gli acquisti e per l’alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.”

Raorti fra Stato-confessioni in Italia

1) Stato-Chiesa cattolica (art. 7, comma 2, Cost.)
2) Confessioni con intese (art. 8, comme 3 Cost.).
3) Confessioni senza intese

confessioni senza intese riconosciute

confessioni senza non riconosciute.

Diritti, eguaglianza e cittadinanza

- Le confessioni (e i relativi enti, istituti e associazioni) non possono essere discriminate
- Art. 20 Cost.:

"Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività"

Il principio (supremo) di laicità

- I diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.)
- Il principio di eguaglianza (art. 3) e l'eguale libertà delle religioni (art. 8.1 Cost.),
- La non indiferrenza delo Stato nei confronti delle confessioni (artt. 7 e 8.2-3 Cost.)
- La libertà religiosa (art. 19 Cost)
- Il divieto di irragionevoli discriminazioni nei confronti delle confessioni (art. 20 Cost.)
- Tutti questi principi e diritti devono essere riconosciuti e garantiti dallo Stato

Il principio (supremo) di laicità

- Uno Stato che, per gli stessi motivi, deve essere necessariamente laico

- In base agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20. Cost.

La laicità è un principio supremo dell'ordine costituzionale (Corte cost., sent. n. 203/89)

La bussola per orientarci nei problemi pratici

Simboli religiosi ed uso dei segni di appartenenza confessionale

1. Segni esteriori e capi di abbigliamento identificativi di appartenenza religiosa

1. Libertà di professare e manifestare la fede d'appartenenza;

2. Simboli religiosi nello spazio pubblico: scuole, tribunali, …

A. Neutralità dello Stato;
B. Libertà religiosa individuale e formazione incondizionata della coscienza;
   a) Professare
   b) Manifestare

I diversi modi di essere della laicità
la questione (pratica) dei simboli

- UK

I diversi modi di essere della laicità
la questione (pratica) dei simboli

- UK

I diversi modi di essere della laicità
la questione (pratica) dei simboli

- UK

https://www.youtube.com/watch?v=4gZCFdHkd4A

I diversi modi di essere della laicità
la questione (pratica) dei simboli

- Francia
  - LOI 2004-228 (a scuola);
  - **LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010** *interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*

Art. 2: *Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué* ***des voies publiques*** *ainsi que des lieux* ***ouverts au public*** *ou affectés à un service public*.

150 euro di multa con, se necessario, uno stage "di cittadinanza";

chi obbliga la donna a portare il velo integrale può rischiare un anno di carcere e 30mila euro di ammenda.

Il "caso" italiano del Crocifisso

- **1848-1984 Religione di Stato**

- **Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (**Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media**)** (in Gazz. Uff., 25 giugno, n. 148) art. 118:

Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.

Il "caso" italiano del Crocifisso (segue)

- **Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (in SO alla GU 19 luglio 1928, n. 167), "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare":**
- art. 119: Gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento: **l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.**

Crocifisso e laicità

Un storia giurisprudenziale

Due orientamenti:

- **Giurisdizione ordinaria;**
- **Giurisdizione amministrativa.**

Crocifisso e laicità (segue)

orientamento della giurisdizione ordinaria

- **Cassazione. Quarta Sezione Penale. Sentenza 1 marzo 2000, n. 439:**
- Il principio supremo di laicità implica:
- "Il regime di **pluralismo confessionale e culturale**", una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e nobiltà".
- "**La pari tutela della libertà di religione** e di quella di convinzione, comunque orientata".
- "la libertà di manifestazione dei propri convincimenti **morali o filosofici" (art. I-52 Trattato che adotta[va] una Costituzione per l'Europa)**

Crocifisso e laicità (segue)

il (non) intervento della Corte Costituzionale

Ordinanza (di rimessione alla Corte costituzionale) TAR Veneto 14 gennaio 2004

Corte costituzionale. Ordinanza n. 389 del 13 dicembre 2004:

Le disposizioni di cui agli artt. 119 del r.d. 26 aprile 1928 (n. 1297) e 118 del r.d. 30 aprile 1924 (n. 965) sono norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte.

Crocifisso e laicità

orientamento della giurisdizione amministrativa(segue)

- **TAR Veneto, Terza Sezione. Sentenza 17 marzo 2005, n. 1110:** Il crocifisso deve essere esposto; è necessario alla laicità dello Stato in una società pluralista (identità dei contrari).
- **Motivazione**: "in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio **di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato**".

Crocifisso e laicità

orientamento della giurisdizione amministrativa(segue)

- TAR Veneto (segue):

“ il “ nocciolo duro ” del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, identifica il “ nocciolo duro ” della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro”.

Crocifisso e laicità

orientamento della giurisdizione amministrativa(segue)

Sul ricorso contro la sentenza del TAR, il Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 13 febbraio 2006, n. 556) stabilisce che

Il crocifisso può essere esposto in un luogo educativo e ciò non contraddice la laicità dello Stato:

- **Motivazione**: Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve a porre in evidenza la loro (**dei valori della Costituzione italiana**) **trascendente fondazione**, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità".
  La pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, **può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale**.

Laicità e crocifisso
uno sguardo comparato

- ***BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. ERSTER SENAT***
  Sentenza 16 maggio 1995. Che lo sia appenda pure, ma per l'amor di Dio non in nome della laicità.
- **Motivazione**: sarebbe una violazione **dell'autonomia confessionale dei cristiani** ed una **sorta di profanazione della croce** non considerare questo simbolo come segno di culto in collegamento con uno specifico credo.

Crocifisso e laicità nel contesto del C.d.E. (49 Stati) la prima volta della Corte di Strasburgo

Affaire Lautsi c. Italie **3 novembre 2009**

il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, tra cui il senso religioso è predominante. La sua obbligatoria esposizione limita la libertà di religione (dei genitori) e il pluralismo religioso

- **Motivazione**: La Corte considera che è ragionevole associare il simbolo del crocifisso al cattolicesimo (la religione di maggioranza in Italia). La Corte ritiene inoltre che l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una confessione nell'esercizio della funzione pubblica, per quanto riguarda situazioni specifiche, sotto il controllo del governo, in particolare nelle aule scolastiche, limita il diritto dei genitori ad educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto di scolari di credere o di non credere. Quindi, l'esposizione del crocifisso costituisce una violazione di questi diritti, perché le restrizioni sono incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nel servizio pubblico, in particolare nel campo dell'istruzione.

Crocifisso e laicità nel contesto del C.d.E. (49 Stati) la prima volta della Corte di Strasburgo (segue)

In particolare, la Corte applica l'art. 2, Prot. Add. 1952 CEDU: Diritto all'istruzione: Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Letto alla luce dell'art. 9 CEDU

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Crocifisso e laicità nel contesto del C.d.E. (49 Stati) la prima volta della Corte di Strasburgo(segue)

- Il Governo italiano ha presentato ricorso, deliberato nel Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, alla Grande Camera della Corte CEDU.

Crocifisso e laicità nel contesto del C.d.E. (49 Stati) la prima volta della Corte di Strasburgo(segue)

- Sentenza *Lautsi*, Corte CEDU Grande camera, 2 aprile 2011:
- Il simbolo del crocefisso è passivo;
- La decisione della Grande Camera riporta la giurisprudenza di Strasburgo sull'usuale sentiero della sussidiarietà, lasciando alle Corti nazionali la possibilità di intervenire nell'ambito di un margine di apprezzamento. Quest'ultimo, di entità differente per i vari diritti tutelati dalla Convenzione, è inversamente proporzionale al grado di strutturazione e omogeneità di un diritto a livello europeo.

Tribunale Ordinario di Modena n. 40322/2012 (27/12/2016)

- L'imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia

1.
Segni esteriori e capi di abbigliamento identificativi di appartenenza religiosa

.

Segni esteriori e capi di abbigliamento identificativi di appartenenza religiosa

- In Italia, a differenza di altri Stati (Francia, Turchia,) **non esiste una legge specifica sui simboli religiosi**.
- **l'esibizione di simboli sul proprio corpo** da parte dei cittadini croci al collo, veli, turbanti **non è vietata**;
- Bilanciamento tra:
  - **Esigenze di Pubblica sicurezza** e
  - **Tutela del diritto di libertà religiosa**
  - **Tutela dell'identità personale**

Diritto all'identità

- "…tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta … **del diritto ad essere se stesso**, inteso come rispetto **dell'immagine di partecipe alla vita associata**, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, **religiose**, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo … di guisa che a ciascuno è riconosciuto **il diritto a che la sua individualità sia preservata**"(Corte cost., 24 gennaio 1994, n. 13)

Ministero dell'interno
Direzione generale dell'amministrazione civile
Circolare n. 4, 14 marzo 1995

- **Rilascio carta di identità a cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico - uso del copricapo**
- … il **turbante** ovvero il **velo** delle religiose, sono parte degli indumenti **abitualmente** portati e che **concorrono nel loro insieme a identificare** chi li porta.

Ministero dell'interno
Direzione generale dell'amministrazione civile Circolare n. 4, 14 marzo 1995

- … alla luce di possibili **richiami al precetto costituzionale della libertà di culto e di religione**,
- … le richieste (di indossare il copricapo nelle foto dei documenti) debbano trovare **favorevole** accoglimento presso le Amministrazioni Comunali, **purché i tratti del viso siano ben visibili.**

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera

Circ. n. 300/3656/A/24.159/1^Div. – 24 luglio 2000

- OGGETTO: Misure atte ad impedire l'uso in pubblico di capi d'abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano.

Circ. n. 300/2000

- … nella materia dei documenti atti a comprovare l'identità personale, si è reso necessario esaminare la compatibilità tra la pertinente normativa di pubblica sicurezza e le prescrizioni di alcune religioni, tra le quali quella islamica, che impongono alle donne l'uso continuo del copricapo o del capo coperto.

Circ. n. 300/2000

- L'art. 289 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dispone che la **fotografia** da applicare sulla carta d'identità debba riprodurre l'immagine a mezzo busto e **senza cappello** (accessorio occasionale non religioso)**.**
- il **turbante**, il **"chador"** o anche il **velo**, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e **concorrono**, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente **purché mantenga il volto scoperto.**

L'identità

- **1995:** il **Ministero dell'interno**, stabilisce con **circolare n. 4/95 del 14 marzo 1995**, che basta che il volto sia scoperto;
- **2000:** con altra **circolare del 24 luglio** il Ministero ha precisato che **il turbante**, **il chador** e **il velo**, imposti da motivi religiosi,*" sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto"* e pertanto tali accessori **sono ammessi.**

Il velo islamico

- **1995:** il **Ministero dell'interno**, stabilisce con **circolare n. 4/95 del 14 marzo 1995**, che basta che il volto sia scoperto;
- **2000:** con altra **circolare del 24 luglio** il Ministero ha precisato che **il turbante**, **il chador** e **il velo**, imposti da motivi religiosi,*" sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto"* e pertanto tali accessori **sono ammessi.**

Consiglio di Stato
Sent. n. 3076/2008

- Consiglio di Stato nella motivazione boccia l'ordinanza del Comune di Azzano Decimo (Pordenone) contro l'uso del *burqa* nel proprio territorio. Il vestito islamico e il velo non possono essere vietati se il loro uso trova giustificazione nelle tradizioni culturali e religiose della donna che li indossa.
- Il divieto assoluto di indossare mezzi che rendono

Consiglio di Stato
Sent. n. 3076/2008

- *Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.*

-

Tribunale di Cremona
27 novembre 2008

- **La donna che in luogo pubblico (in un aula di tribunale) indossa il burqa non viola alcuna disposizione della legge n. 152/1975, in materia di ordine pubblico**.

- Alla prima richiesta della polizia, la donna alzò infatti il velo scoprendo il volto ed esibì un documento di riconoscimento, la carta d'identità, consentendo in modo agevole all'ufficiale di pubblica sicurezza di procedere alla sua identificazione.
- Non c'è stato alcun impedimento o ostacolo o semplice ritardo nell'identificare Monia Mzoughi. Fu riconosciuta attraverso la procedura utilizzata nei confronti di tutte le persone che entravano in tribunale

Corte D'appello sent. 579 (20 maggio 2016)

- Dichiara il **carattere discriminatorio del comportamento della società appellata** consistente nel non aver ammesso l'appellante alla selezione per la prestazione di **hostess** nei giorni 3 e 4 marzo presso la fiera MICAM a causa della sua decisone di non togliere il velo; condanna la società appellata a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'appellante liquidato in via equitativa in E 500,00.
- Vista poi la natura di tale discriminazione, legata ad una carente descrizione dei requisiti della prestazione lavorativa, il Collegio ritiene che eventuali e future condotte discriminatorie possano essere evitate dalla società appellata **semplicemente indicando con estrema attenzione i requisiti essenziali della prestazione lavorativa a cui la selezione fa riferimento, nel rispetto, ovviamente, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità**.

Consiglio Comunale dei ragazzi San Vito al Tagliamento

- Seduta preparatoria del Consiglio comunale dei ragazzi sospesa, a San Vito al Tagliamento, dopo che una genitrice di religione musulmana, presentatasi nella sala consiliare del municipio con il *niqab*, ha rifiutato di toglierselo.
- Indentificata da due vigilesse, la donna rientra in aula con il *niqab*
- Decreto penale di condanna (12 novembre 2016) firmato dal Gip di Pordenone nei riguardi della donna: quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa, convertiti in un'ammenda di 30 mila e 600 euro e non menzione nel casellario giudiziario.
- Impugnato il Decreto, si aspetta l'intervento del Giudice.

Tribunale di Milano, I Sez. civ. 3 maggio 2017

- Vietare alle donne musulmane di indossare il velo islamico negli ospedali e negli uffici pubblici, come fa una delibera della Regione Lombardia, significa imporre loro un grosso sacrificio perché «comporta di fatto un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una determinata religione».

- Ma questo sacrificio non è discriminatorio di una religione o etnia, perché è «oggettivamente giustificato da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza, concretamente minacciata dall'impossibilità di identificare (senza attendere procedure che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati».